

DELIBERA NR. 25 DD. 17/10/2016

OGGETTO: ESAME SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO "TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI" FRA I COMUNI DI CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON AI SENSI DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 e ss.mm.

Relazione

La L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* detta disposizioni normative volte ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;*
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;*
- c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;*
- d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino;*
- e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;*
- f) la sostenibilità dello sviluppo.*

In particolare l'articolo 9 bis, che detta disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, recita al comma 1: "Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B (in particolare segreteria generale, personale, organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, ufficio tecnico, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico, commercio, servizi generali). Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della Comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio".

Il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 ("*entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l'anno 2015*") entro il quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa.

Con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton sono stati inseriti in un unico ambito denominato 6.1. all'interno del territorio della Valle di Non.

Il quadro normativo sopra richiamato, prevede che entro il 30 giugno 2016 i Comuni interessati debbano presentare il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e che entro il 31 luglio 2016 debba essere dato avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la Segreteria.

Il progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata dell'ambito nr. 6.1 (Comuni di

Campodenno, Denno, Sporminore e Ton), è stato sottoscritto dalla Conferenza dei Sindaci in data 8/09/2016, ed è stato condiviso dalle singole Amministrazioni ai fini della presentazione alla Provincia Autonoma di Trento; - questo Comune ha provveduto con delibera giuntale nr. 63 dd., 14/09/2016 e la trasmissione al Servizio Autonomie Locali è avvenuta con nota di data 23/09/2016 prot. nr. 3484.

Con deliberazione nr. 1492 dd. 30 agosto u.sc. la Giunta provinciale ha fissato i termini entro i quali i Comuni, che non hanno ancora provveduto, devono sottoscrivere le convenzioni relative ad almeno due delle funzioni per le quali è previsto l'obbligo di gestione associata; detto termine scade il prossimo 14 ottobre 2016. Dovendo quindi adempiere agli obblighi suddetti, il Comune di Denno per parte propria, con precedente delibera nr. 24 di data odierna ha approvato la convenzione relativa al primo servizio, quello di segreteria, e di seguito intende attivare la gestione in forma associata del secondo servizio, individuato nel progetto sopraccitato, nei "Tributi ed entrate patrimoniali".

A tal fine, è stato elaborato lo schema di "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio tributi ed entrate patrimoniali", nella quale vengono precisati gli obiettivi che si vogliono perseguire in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata e coordinata del servizio, come dettagliati nell'art. 3 dello schema che si riporta integralmente:

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale del servizio sul territorio.

2. Per la gestione associata delle entrate tributarie e patrimoniali, la presente convenzione è finalizzata, in particolare, ad istituire un sistema locale caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo e all'espletamento dell'attività di controllo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, risorse impiegate, tempi e risultati. Tale obiettivo può essere garantito da un'adeguata programmazione dell'attività di controllo mediante una chiara definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi ed una elaborazione degli indicatori di processo e di risultato.

Lo strumento adottato per attuare il "Progetto di gestione associata" è quello della **convenzione** di cui all'articolo 59 del TULLRROC - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi. Lo strumento negoziale della convenzione si configura infatti come una forma collaborativa intercomunale che consente ai Comuni aderenti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di competenza definendo al contempo gli elementi costitutivi dell'accordo medesimo, che vengono di seguito brevemente riepilogati:

sede ed organizzazione (artt. 4 e 5):

L'ufficio per la gestione associata del servizio "Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali" tra i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton, assume la denominazione di "Ufficio associato per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali".

La gestione associata del servizio in oggetto è organizzata in due subambiti, ovvero il primo sub-ambito formato dai Comuni di Campodenno e Sporminore ai quali fa capo il Comune di Campodenno ed il secondo sub-ambito formato dai Comuni di Denno e Ton ai quali fa capo il Comune di Denno.

Nella prima fase, il servizio si strutturerà attraverso l'allestimento di:

A) un ufficio centrale (front e back – office), ubicato a Campodenno per il subambito formato dai Comuni di Campodenno e Sporminore;

B) un ufficio centrale (front e back – office), ubicato a Denno, per il sub-ambito formato dai Comuni di Denno e Ton;

C) uno sportello posizione remota “informatributi” (front – office) dislocato presso ogni altro Comune collegato, tramite rete telematica, all’ufficio centrale, a disposizione del contribuente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione con una frequenza da definire nell’ambito della Conferenza dei Sindaci presenti gli addetti al servizio.

..omissis.

In un secondo tempo, il servizio associato di “Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali” sarà strutturato in un unico ufficio centrale e più sportelli con posizione remota “informatributi” (front-office).

risorse (art. 6): La dotazione organica dell’ufficio associato è fissata nel progetto di gestione associata obbligatoria, come meglio evidenziata nell’ “Allegato 1”. I comuni aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione detto personale e quello ulteriore che si renderà eventualmente necessario in presenza di particolari “carichi” di lavoro, avvalendosi prioritariamente di professionalità interne ai comuni stessi e, se necessario, di collaborazioni esterne.

durata (art. 11): la convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di dieci anni.

forme di consultazione degli enti contraenti (art. 7): è istituita la Conferenza permanente dei Sindaci con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dei servizi associati, conformemente al dettato attuativo di cui al paragrafo 3.2 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n.1952 di data 9 novembre 2015. Svolge le funzioni di Comune capofila del servizio il Comune di Campodenno.

rapporti finanziari (art. 10): ciascun Comune convenzionato è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese per l'ATTIVITA' ORDINARIA calcolata **in base al numero degli immobili e delle utenze del servizio idrico, previste nelle corrispondenti banche dati (INFOR)** al 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto riguarda, invece, l'ATTIVITA' STRAORDINARIA (emissione ruoli pregressi, attività di controllo pregressa ecc..) questa sarà sostenuta e corrisposta da ciascun Comune interessato per il personale occupato o il servizio esternalizzato che si è reso necessario acquisire.

Tutto ciò premesso e considerato e stante il quadro legislativo richiamato, si sottopone al Consiglio comunale la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione della “Convenzione lo svolgimento in forma associata del servizio tributi ed entrate patrimoniali ai sensi della L.P. 3/2006” dell’ambito 6.1 della valle di Non, nello schema costituito di n.15 articoli e due tabelle in calce, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale “**ALL.1**”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

esaminato lo schema di convenzione tra i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton per la gestione in forma associata del Tributi ed entrate patrimoniali, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 del TULLRROC – Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell’articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi;

atteso che i Comuni di Campodenno e Denno, hanno trasmesso l’informazione preventiva alle OOSS con lettera 30.09.2016 prot 4043, inviando il progetto e lo schema di convenzione in argomento, ai sensi dell’art. 8 del CCPL 20.10.2003 e s.m.; nel tavolo di concertazione riunitosi in data 7/10/2016 presso il Comune di Denno, le parti sindacali presenti hanno messo a verbale che nello spirito della gestione associata, il servizio in parola sia strutturato su di un unico polo;

ritenuto lo schema proposto meritevole di approvazione pur con le seguenti considerazioni espresse dal Sindaco e già riportate all’interno del progetto:

- *l’obbligo di “convenzione”, in un ambito in cui la dotazione organica complessiva è appena*

sufficiente a garantire i servizi essenziali nei singoli comuni ed addirittura in sofferenza in qualche contesto, non può che peggiorare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi, in particolare per le amministrazioni che “cedono” personale e quindi carico orario a favore dei servizi associati e degli enti meno strutturati;

- anche dal punto di vista dei costi le economie legate alla riorganizzazione risultano lontane rispetto all’obiettivo di miglioramento complessivo, trattandosi quasi sempre di trasferimento di oneri fissi di personale fra gli enti dell’ambito o comunque nel sistema allargato degli enti locali;

- detti obiettivi non sono assolutamente rappresentativi e coerenti con il reale livello di spesa delle singole amministrazioni, né singolarmente né per ambito, vista anche la disponibilità di risorse di parte corrente nettamente inferiore alla media che già costituisce di fatto un limite alla spesa e visti anche i dati delle dotazioni organiche di ambiti confrontabili con la Bassa Val di Non o degli stessi comuni presi a riferimento per il calcolo degli obiettivi (5000 abitanti);

vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino* ed in particolare l’articolo 9 bis rubricato *Disposizioni per l’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad oggetto “Applicazione dell’articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa”;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l’articolo 59 rubricato “*Convenzioni*” del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 26 comma 3 lettera e) “costituzione e modificazione delle forme collaborative intercomunali”;

valutata l’opportunità di dichiarare ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile dato il ritardo già accumulato nell’avvio dei primi due servizi da gestire in forma associata;

dato atto che la minoranza a mezzo della cons. Gervasi Dolores dichiara di astenersi sul punto non essendo stata coinvolta nella fase preparatoria;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso, ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio finanziario;

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (i consiglieri Gervasi D., Bazzanella M., Campi A. e Fuitem I.), contrari n. 0, palesemente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, l’organizzazione mediante gestione associata del Servizio “Tributi ed entrate patrimoniali” tra i Comuni di CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE e TON, ai sensi dell’articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e ss.mm.;
2. di approvare a tal fine lo schema di “Convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi della L.P. 3/2006 del servizio tributi ed entrate patrimoniali” dell’ambito 6.1 della valle di Non, costituito di n.15 articoli e 2 tabelle in calce, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto forma di “**ALL.1**”;
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 2. unitamente ai rappresentati degli altri Comuni aderenti, nella forma della scrittura privata e con firma digitale;

4. di stabilire che la convenzione avrà durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta immediati oneri di spesa a carico del bilancio comunale;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del .Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti,, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA per le ragioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.